

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
ORDINANZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

il g.d.

rilevato che nel presente procedimento:

➤ con decreto del 9.11.2020 è stato disposto che l'udienza di discussione cautelare fissata per il 10.11.2020, fermi i termini assegnati in riferimento a tale udienza, fosse differita al 20.11.2020 e sostituita da trattazione scritta, assegnando alle parti ulteriore termine fino a cinque giorni prima del 20.11.2020 per il deposito delle loro note scritte;

➤ la ricorrente CAIA ha depositato telematicamente, rispettivamente il 26.10.2020 e il 12.11.2020, la documentazione relativa alla tempestiva notifica del ricorso cautelare e del primo decreto di fissazione di udienza alla controparte, ALFA SRL, nonché le proprie note scritte, nelle quali ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso;

➤ la SRL resistente non si è costituita nel termine assegnato con il primo decreto di fissazione di udienza e non ha depositato note scritte;

➤ con provvedimento del 21.11.2020 è stato assegnato termine alla ricorrente fino al 30.11.2020 per il deposito di note a chiarimenti delle proprie richieste cautelari;

➤ il 30.11.2020 la ricorrente ha depositato le proprie ulteriori note così concludendo:

“1.- Accertato, in via sommaria, il diritto della ricorrente ex art. 2476, 2° comma, c.c. nei confronti di ALFA SRL, in persona dell'amministratore unico, Sig. Tizio, ordinare in via d'urgenza alla società resistente di consentire alla Sig.ra CAIA di consultare i documenti sociali indicati da 1) a 19) al punto 11 del presente atto, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di consentire alla ricorrente di estrarre copia dei medesimi documenti, tutto ciò nel luogo in cui i libri sociali e i documenti sono custoditi.

2.- Con condanna di parte resistente ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di una somma pari ad € 50,00, ovvero nella misura superiore o inferiore ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere all'emanando provvedimento.

3.- Con vittoria di spese e compensi professionali”;

ritenuto che la richiesta cautelare da ultimo precisata dalla ricorrente debba essere accolta, posta la documentata qualità della ricorrente CAIA di socia - priva di incarichi gestori -¹ della ALFA SRL.,

➤ società il cui amministratore non risulta aver dato alcun seguito a ripetute richieste di esercizio del diritto di consultazione dei documenti sociali formulate dalla socia ricorrente nel corso del 2020 ex

¹ Cfr. la visura della SRL, prodotta dalla ricorrente sub 1, dalla quale emerge che la ricorrente è titolare di quote rappresentanti il capitale della SRL per euro 12.367,50 e che la società è amministrata da A.U., TIZIO, fratello della ricorrente: a p.5 della visura è altresì annotato il deposito di atti di pignoramento delle quote della ricorrente nonché il deposito, il 30.6.2017, del provvedimento -nel procedimento esecutivo rg n.12586/2015 Tribunale- di nomina del custode giudiziario delle quote pignorate, provvedimento che, peraltro, secondo la ricorrente risulta oggi superato dalla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva n.12586/2015 pronunciata il 19.10.2018 (cfr. doc.8).

In ogni caso poi la legittimazione della ricorrente ad esercitare il diritto di controllo ex art.2476 cc va ritenuta comunque sussistente anche in presenza di pignoramento, data la struttura prettamente individuale di tale diritto (cfr., per tale struttura, Tribunale Milano 19.1.2017, ordinanza emessa nel procedimento di reclamo rg n.69494/2016), e ciò quale che sia la interpretazione della disciplina ex art.2352 cc (richiamata per le SRL dall'art.2471bis cc) in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pignoramento e sequestro delle quote.

art.2476 cc secondo comma (cfr. docc. 9, 10, 11), o così ponendo in essere un atteggiamento ostruzionistico rispetto all'esercizio del diritto potestativo del socio di srl ex art.2476 cc secondo comma, in particolare tale diritto comprendendo la facoltà di "consultare" e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito,

➤ società che, poi, neppure è comparsa nel presente procedimento, nonostante la rituale notifica via pec del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza,

o così confermando la propria posizione di passiva non collaborazione;

sì che paiono configurabili ragioni di tutela di urgenza della posizione della socia, le cui esigenze di accesso alla documentazione sociale a fini di tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata sarebbero frustrate dalla attesa della definizione del procedimento di merito;

ritenuto che vada quindi emesso ex art. 700 cpc ordine nei confronti della società resistente di consentire alla ricorrente di prendere visione della documentazione sociale da ultimo indicata al punto 11 nelle note depositate il 30.11.2020, esame che potrà essere condotto anche tramite professionisti di fiducia della ricorrente e deve comportare -secondo un consolidato orientamento di questo Tribunale- anche la possibilità di estrazione, a spese della ricorrente, di copia della documentazione offerta in visione da parte della società resistente, tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi ovvero in altro luogo idoneo individuato dalla società, previo appuntamento anche telefonico;

ritenuto poi che vada accolta anche la richiesta della ricorrente ex art.614bis cpc, considerato al riguardo:

➤ che appare condivisibile il consolidato orientamento seguito da questo Tribunale² in tema di applicazione della disciplina ex art.614bis cpc anche nell'ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito;

➤ che nel caso di specie l'adozione di provvedimento ex art.614bis cpc risulta del tutto giustificata dal comportamento dilatorio e non collaborativo fin qui tenuto dalla resistente, potendosi poi determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo in euro 50,00, come richiesto dalla ricorrente e come appare equo in ragione della natura della prestazione e delle caratteristiche della vicenda; ritenuto che le spese del presente procedimento, sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi di cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc, debbano essere poste a carico della resistente e vadano liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 700 cpc, 669octies cpc, 614bis cpc;

² Cfr., ad esempio, l'ordinanza 28.10.2016 nel proc. rg n.46252/2016, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it nonché l'ordinanza 13.12.2017 nel proc. rg n.57409/2017

1. ordina alla ALFA SRL. di consentire alla socia ricorrente CAIA:

a. di consultare la documentazione sociale consistente in:

[OMISSIS]

b. anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,

c. nonché, ove lo ritenga, di estrarre copia a proprie spese della documentazione già offerta in visione da parte della società resistente,

d. tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi ovvero in altro luogo idoneo,

e. previo appuntamento anche telefonico;

il tutto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

2. condanna la ALFA SRL. a pagare in favore della socia ricorrente CAIA la somma di euro 50,00 ai sensi dell'art.614bis cpc per ogni giorno di ritardo rispetto al termine come sopra fissato;

3. condanna la ALFA SRL. alla rifusione in favore di CAIA delle spese del presente procedimento cautelare, spese che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi per l'attività difensiva, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa sul secondo importo.

Milano, 1° dicembre 2020.

Si comunichi.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola